

ATTO COSTITUTIVO

In data cinque novembre dell'anno duemilaquindici alle ore 16,00 si sono riuniti in Castel Gandolfo Piazza Cavallotti 1 le signore:

Quattrini Sara nata a Marino (RM) il 09/09/1978 e residente in Ariccia Via Monte Gentile 19

Grasso Fabiana nata a Roma il 28/01/1978 e residente in Marino (RM) Via Angelo Bassini 14

Cesari Francesca nata a Roma il 01/11/1972 e residente in Genzano di Roma Viale Lenin n.40

Pettinella Roberta nata a Marino il 23/07/1978 e residente in Marino Via Appia Nuova 290

Felici Emanuela nata a Colleferro il 14/02/1975 e residente in Velletri Via Cappuccini 28

Che dichiarano di voler costituire un'Associazione non profit denominata "Associazione Culturale ChissàDove" che avrà la sede in Marino Via Angelo Bassini n.14.

L'Associazione per quanto riguarda gli scopi, le ammissioni di nuovi associati, il modo e i tempi in cui devono essere effettuati i conferimenti delle quote, le condizioni per l'eventuale recesso ed esclusione degli associati, le assemblee, la rappresentanza, l'amministrazione, il bilancio, la liquidazione e in generale per tutto ciò che riguarda l'organizzazione, si intende costituita sotto la piena osservanza del presente atto e delle norme contenute nello Statuto seguente allegato (A).

In ottemperanza all'art. 23 dello Statuto vengono eletti:

- Presidente **Grasso Fabiana**
- Vice presidente **Felici Emanuela**
- Tesoriere/Segretario **Cesari Francesca**

Letto, approvato e sottoscritto.

Firme per accettazione e conferma

Fabiana Grasso

Emanuela Felici

Cesari Francesca

Stampa fiscale e registrazione:

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCHA DA BOLLO
€16,00
SEDECI/00

Agenzia
00004578-ntb
00019131
4578-00088
IDENTIFICATIVO
11/11/2015 10:41:49
P8C5C3616000A65
01121915497403

0 1 12 191545 740 8

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA
Ufficio Territoriale di Albano Laziale

N. 2417
Serie 3
Data 11 NOV. 2015

REGISTRATO CON EURO
200,00
IL DIRIGENTE

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale Albano Laziale
Ufficio territoriale di Albano Laziale

Roberta Pettinella

Felici Emanuela

[Allegato A]

STATUTO

"Ass. Cult. ChissàDove"

TITOLO I



Art. 1

E' costituita l'Associazione Culturale senza scopo di lucro denominata: "Ass. Cult. ChissàDove".

Art. 2

L'Associazione ha sede in Marino Via Angelo Bassini n.14.

Art.3

L'associazione ha durata dalla sua costituzione fino al 31 dicembre 2060.

Art. 4

L'Associazione, costituita con spirito di pace e libertà, si prefigge di promuovere la cultura, l'arte, i beni culturali, la promozione della lettura come mezzo di crescita sociale ed individuale.

L'associazione ha altresì lo scopo di valorizzare le cose di interesse artistico e storico per la promozione della cultura locale, in particolare la riscoperta delle tradizioni ed abitudini regionali. All'uopo verranno incentivati e sostenuti gli eventi nel campo sociale, culturale, sportivo, religioso ed artistico attraverso visite guidate, laboratori didattici e attività per le scuole. Si potranno altresì organizzare manifestazioni per conto proprio e per conto di enti pubblici e privati dando i servizi necessari per la buona riuscita dell'iniziativa.

L'associazione potrà :

- organizzare convegni, incontri di carattere culturale, ricerche, studi e indagini;
- promuovere raccolta fondi di supporto all'attività istituzionale;
- assumere iniziative artistiche, editoriali e culturali, promuovere e curare l'edizione di periodici, riviste e pubblicazioni.

Art. 5

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si può avvalere di prestazioni personali dei propri aderenti per il quale il Consiglio Direttivo potrà riconoscere un rimborso spese ed un compenso mai eccedente a quanto previsto nella contrattazione nazionale di riferimento per le Onlus e associazioni di promozione sociale.

Fabiane Geronzi

Cesari Francesco

Roberto Patinella
Giovanna
Giovanna

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 6

La quota associativa non può essere trasferita per atti tra vivi o mortis causa.

TITOLO II

Associati

Art. 7

Possono essere ammessi come Associati tutti coloro che abbiano interesse al raggiungimento dello scopo stabilito dall'art. 4 del presente statuto, siano essi persone fisiche, giuridiche o enti.

Art. 8

La qualifica di socio da diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine alla modifica delle norme dello statuto e di eventuali regolamenti;
- ad essere eletti negli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del regolamento organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota associativa annua (tessera).

Art. 9

L'ammissione all'Associazione resta subordinata alla presentazione di una domanda al Consiglio direttivo; in essa l'aspirante associato deve dichiarare di accettare incondizionatamente le norme statutarie e le deliberazioni degli organi sociali.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo decide sull'accoglimento della domanda. Tale decisione è inappellabile.

L'acquisizione della qualità di associato resta subordinata alla delibera di accoglimento e al versamento della quota per la tessera annuale. In caso di mancato versamento della quota entro quindici giorni dalla comunicazione della delibera di accoglimento, la stessa delibera si considera non adottata. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano

Art. 11

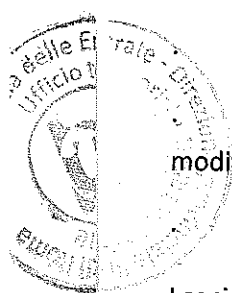
Juliane Gemo

Cesari Francesca

Enrica Fedir

Roberto Pittinella

Roberto Pittinella



All'atto dell'accettazione verrà rilasciata la tessera sociale numerata e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. L'organo direttivo dovrà provvedere all'aggiornamento del libro associati.

Art. 12

Il recesso dell'associato è consentito, oltre che nei casi stabiliti dalla legge, quando non si trovi più nelle condizioni di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 13

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge può essere escluso l'associato:

- che senza giustificato motivo non adempia ai doveri derivanti dalla qualità di associato o agli impegni assunti verso l'Associazione. L'esclusione avrà luogo trascorsi trenta giorni dall'invito ad adempiere mediante lettera raccomandata senza che questi adempia;
- che in qualsiasi modo danneggi moralmente o materialmente l'Associazione o fomenti dissidi tra gli associati.

Art. 14

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

TITOLO III

Fondo sociale

Art. 15

Il patrimonio dell'associazione è costituito :

- dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio ;
- da eventuali erogazioni donazioni e lasciti.

Le entrate sono costituite :

- dalle quote sociali;
- dalle quote di partecipazione;
- dall'entrate derivanti dalla eventuale attività commerciale che l'associazione volesse mettere in atto;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 16

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 30 giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed entro la stessa data il bilancio preventivo del successivo esercizio. Al fine di consentire ad ogni associato la possibilità di prendere conoscenza del contenuto dei suddetti bilanci, questi verranno affissi nella sede sociale almeno 15 giorni prima della data fissata per la loro approvazione.

Falme Grossi

Cesari Francese

Roberto Pittinella
Enzo de Felici
Jae Antin

TITOLO IV

Organi sociali

Assemblea

Art. 17

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo nella sede ritenuta più opportuna.

L'assemblea ordinaria delibera su:

- bilancio consuntivo e preventivo,
- sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione,
- sulla nomina dei componenti del C.D.,
- approva gli eventuali regolamenti

L'assemblea straordinaria delibera su:

- modifiche dello statuto
- scioglimento dell'associazione e nomina liquidatori.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo.

Art. 18

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere:

- l'ordine del giorno;
- l'indicazione del luogo della riunione;
- il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione deve essere inoltrato agli associati per mezzo di posta elettronica ed esposto nei locali dalla stessa gestiti o dei quali usufruisce almeno quindici giorni prima del giorno della convocazione.

Art. 19

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita quando in prima convocazione siano presenti almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza degli intervenuti.

E' richiesto il voto favorevole dei due terzi degli associati, con diritto di voto, per le delibere straordinarie.

Donato Petrucci
Enrico T. di

Donato Petrucci

Felice Gen

Cesari Francesco

Art. 20

Ogni associato ha un voto. Le votazioni avvengono per scrutinio segreto. Non è ammessa la delega.

Art. 21

L'assemblea è presieduta dal presidente del C.D., in mancanza dal vice presidente; in mancanza di entrambe l'assemblea nomina il proprio presidente. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario. L'estratto della delibera deve essere affisso nella sede sociale per almeno 10 giorni successivi a quello di approvazione.

Il Consiglio Direttivo

Art. 22

L'associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo (C.D.) composto di tre membri eletti dall'assemblea per la durata di quattro anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea. I consiglieri non possono ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni con la medesima disciplina.

Art. 23

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario/Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci. Per queste cariche possono essere riconosciuti compensi.

Art. 24

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

La convocazione è fatta con gli stessi criteri stabiliti per l'assemblea.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario/Sociale.



Folli
Enrinda
Roberto Latindella
Giovanni
Giovanni

Falco Gino

Cesari Francesco

Art. 25

Il C.D. è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria.

Art. 26

Il Presidente e in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

Controllo

Art. 27

Qualsiasi associato può chiedere, previo congruo avviso, di avere in visione gli atti e documenti civilistici e fiscali in possesso dell'associazione. Nel caso vengano riscontrate irregolarità potrà chiedere una convocazione motivata dell'assemblea da parte del presidente del C.D. per la denuncia di quanto scoperto; in carenza potrà rivolgersi al Tribunale competente.

TITOLO V

Scioglimento e liquidazione

Art. 28

In qualunque caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea, con la maggioranza prevista da questo statuto, nomina i liquidatori in un massimo di tre. I liquidatori possono essere scelti anche tra persone estranee all'associazione.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano le medesime finalità di cui all'art. 4 del presente statuto.

TITOLO VI

Controversie

Art. 29

Le controversie che potranno sorgere tra l'Associazione e associati o tra questi ultimi, per questioni concernenti l'Associazione o comunque riconducibili alla medesimo al rapporto associativo, saranno rimesse ad un Collegio Arbitrale formato da tre membri, dei quali uno nominato da una parte, un altro dall'altra e il terzo dalle parti in accordo o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Velletri. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo le norme di legge.

Falauze Gino

Cesari Francesco

Roberto Pizzarello Enonela Felio

Roberto Pizzarello